

TRIBUNALE CIVILE DI GELA**SEZIONE LAVORO****Ricorso ex art.414 c.p.c.****Con istanza ex art. 700 c.p.c.**

Per la sig.ra **Giugno Maria Rosaria** nata a Uster in Svizzera il 19.04.1973, c.f.: GGN MRS 73D59 Z133L, residente a Niscemi (CL) in Via Settimo Ruggero,2, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'**avv. Giuseppe Giudice**, c.f.: GDC GPP 77C08M 088F e dall'**avv. Giuseppe S. Messina**, c.f.: MSS GPP 71C04 D960F, del foro di Gela, giusta procura posta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata per questo procedimento presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela nella via Margi,43, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppemessina@pec.it;

ricorrente

Contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.* (C.F. 80185250588) con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/a - 00153;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te *p.t.* con sede in Palermo nella Via Giovanni Fattori, 60, - 90146.

Per la Declaratoria**In via principale**

Del diritto della ricorrente, ai fini della mobilità a domanda del personale docente, del riconoscimento al proprio trasferimento a far data dall'anno scolastico 2018/19 presso uno degli ambiti territoriali della Sicilia indicati

Q5

nella domanda di mobilità o;

in subordine

per la declaratoria del diritto **ad essere assegnata presso una sede scolastica nel Comune di Gela.**

Premesso

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 in Veneto con sede definitiva presso la Scuola Primaria in servizio presso l'istituto scolastico Daniele Manin di Cavallino Treporti (VE), COD: VEIC833003.

Con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione.

La ricorrente, in quanto assunta nella fase D con reclutamento dalle Gae (graduatorie ad esaurimento) con il piano straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase D della mobilità, invocando il trasferimento in Sicilia, nella Provincia di Caltanissetta ed in particolare nel Comune di Niscemi (CL) ove risiede con la famiglia.

Nella domanda di mobilità a.s. 2018/19, è il caso di specificare sin d'ora, la ricorrente ha un titolo di precedenza rispetto agli altri richiedenti, con diritto allo spostamento nella provincia di Caltanissetta, nello specifico nel Comune di Gela, anche in sovrannumero.

Ed invero, la ricorrente, coniuge dell'Assistente Capo della Polizia di Stato

Q5

Refano Salvatore in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gela, avrebbe avuto diritto al trasferimento in base all'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, normativa che da diritto di precedenza nelle procedure di mobilità a domanda alla signora Giugno Maria Rosaria.

Nello specifico il coniuge convivente della sig.ra Giugno Maria Rosaria, Assistente Capo della P.S. Refano Salvatore, è stato trasferito d'autorità (d'ufficio) dal Comune di Niscemi al Comune di Gela.

Orbene, la ricorrente nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e pertanto con diritto al trasferimento nella provincia di Caltanissetta; si è vista rigettare la sua domanda di mobilità in data 01 Giugno 2018, con un avviso, comunicatole a mezzo e-mail nel quale veniva sinteticamente indicato che la stessa non era stata inserita nelle liste di mobilità per la Provincia di Caltanissetta (cfr. All.1).

Avverso detto provvedimento, si proponeva debito reclamo con istanza di conciliazione alla Direzione Scolastica della Provincia di Caltanissetta, ma anche in questa circostanza il reclamo veniva rigettato, senza una motivazione se non quella che non vi erano gli estremi per una conciliazione (cfr. All.2).

È evidente che il provvedimento assunto dall'Amministrazione è palesemente illegittimo per i seguenti motivi:

Diritto

I

Disapplicazione delle disposizioni sul diritto al trasferimento e violazione dell'art. 13 del nuovo CCNI

Nel disposto dell'art 13 del nuovo CCNI, è chiaramente indicato che in caso di mobilità a domanda debbano essere esaminate prima delle altre, le

Q5

domande dei coniugi di personale militare trasferito d'autorità, seguendo strettamente l'ordine gerarchico indicato dallo stesso articolo 13.

All'interno di ogni precedenza, si opera per punteggio e in caso di parità, prevale il docente anagraficamente più anziano.

Per maggiore chiarezza, evidenziamo quanto statuito dal citato art. 13. *“Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia”.*

In base alla normativa citata (art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86) questa precedenza riguarda il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio.

Riguarda anche il coniuge di personale delle stesse categorie che elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il coniuge di personale appartenente alla carriera prefettizia.

Nel caso *de quo*, il coniuge convivente della sig.ra Giugno Maria Rosaria, l'Assistente Capo della P.S. Refano Salvatore, è stato trasferito d'autorità

(d'ufficio) dal Comune di Niscemi al Comune di Gela (v.a.).

Di seguito, per completezza espositiva, elencheremo i requisiti per usufruire della citata precedenza:

a. la convivenza tra coniugi;

b. la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisce al Comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune vicino. La precedenza opera sia nei trasferimenti provinciali sia nei trasferimenti interprovinciali, mentre non viene considerata nella mobilità professionale. Anche nell'interprovinciale è necessario esprimere come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove il coniuge è stato trasferito d'ufficio oppure esprimere l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini.

Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per

ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

Anche il TAR, avvalorata la tesi portata avanti da codesta difesa, con la **sentenza 566/2011 (Tar di Brescia)**, la quale testualmente recita: *“il trasferimento di un dipendente pubblico con coniuge militare deve evitare lo smembramento della famiglia”*.

Dunque, a detta del Giudice Amministrativo la Legge deve impedire traumi familiari e attenuare i disagi connessi agli spostamenti dei militari.

Per far avvicinare il coniuge al militare è ovviamente necessario che il trasferimento sia all'interno del territorio italiano, in quanto questa possibilità non è prevista nelle missioni all'estero secondo il Consiglio di Stato (Sentenza 1974/2007). Tuttavia, in questo caso il coniuge può avere diritto ad una aspettativa speciale, proprio per evitare che a causa del trasferimento del militare si verifichi uno smembramento della famiglia, con effetti su tutti i membri e soprattutto i figli.

II

Carenza di motivazione e illogicità del provvedimento

La determinazione adottata dall'Amministrazione resistente, sia nella forma che nella sostanza, è del tutto illegittima per l'assoluta illogicità e la carenza di motivazione.

Ed invero, il nostro Ordinamento non contempla la possibilità che il cittadino venga *aliunde* a conoscenza della motivazione, né ammette che l'omessa motivazione venga altrimenti sanata. In buona sostanza, gli atti impositivi o

amministrativi devono contenere una **motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile** al fine di rendere edotto il destinatario delle ragioni tecniche e giuridiche che hanno condotto l'ente a siffatta determinazione, si da consentire al cittadino di esercitare con pienezza di facoltà il suo buon diritto alla difesa.

Ogni singolo atto amministrativo deve dunque essere in sé motivato, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame, ove, un'amministrazione dello Stato, ha ignorato il dato normativo (art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86) relativo al diritto di precedenza nella mobilità a domanda dei coniugi di personale militare trasferito d'autorità, emanando un provvedimento che nega labialmente il diritto richiesto, senza nessuna motivazione in punto di diritto.

III

Presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare in corso di causa

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire **danni gravi ed irreparabili**.

Invero, per come dinanzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica della provincia di Caltanissetta, siccome indicato in domanda – ove l'Amministrazione avesse valutato il suo diritto di precedenza per i motivi esposti.

La mancata mobilità presso la Provincia di Caltanissetta ha cagionato alla ricorrente, non più giovanissima, notevoli disagi, essendo ella costretta a prestare servizio a più di 1000 km di distanza dal proprio domicilio e dalla propria famiglia.

Orbene, premesso che la tutela cautelare *ex art. 700 c.p.c.* va concessa ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

È evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente:

Il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione con necessità di dovere prendere un appartamento in affitto, con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare soprattutto ad un'età (la ricorrente è del 1973) in cui non è affatto semplice sradicare la propria vita dal luogo in cui si hanno i propri affetti familiari, per andare a vivere da sola a più di mille chilometri da casa.

Pertanto, si segnala, come nel caso *de quo* sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c.; sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che non ha carattere esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla sua stessa esistenza.

È evidente che il protrarsi della lontananza della ricorrente dai propri cari in Sicilia rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile la serenità della vita familiare.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessaria l'adozione del **provvedimento cautelare in corso di causa**, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 previsto per il mese di settembre c.a., atteso il grave ed

Q5

irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito rigettasse l'istanza.

Sul punto, *ex multis*, riguardo ai provvedimenti di urgenza *ex art. 700 cod. proc. civ.*, giova ricordare la **sentenza n. 190 del 1985 e la sentenza n. 253 del 20/6/94**) che così statuiscano “...*la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del “principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”*”.

Nel caso prospettato - è intuitivo – che la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “per equivalente”.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocimento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno. **Una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.**

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

Chiede

All'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art.700 c.p.c.

In via preliminare

A. disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto

B. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, il diritto alla precedenza al trasferimento nel

Comune di Gela (luogo di lavoro del coniuge convivente);

C. ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di Mobilità prodotta dalla ricorrente e **per l'effetto, accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, in virtù del Diritto rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia nel Comune di Gela e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente.

Nel merito

per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti;

- **accertare e dichiarare** la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, del provvedimento impugnato con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, e conseguentemente;

- **dichiarare** il diritto di precedenza nella mobilità a domanda per effetto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, e conseguentemente **Ordinare** all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente, con diritto al trasferimento nella Provincia di Caltanissetta ed in particolare nel Comune di Gela presso uno degli ambiti indicati in domanda;

Infine, **disapplicare, sospendere o annullare** gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione

Q5

resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna
ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi **da distrarre** in favore del sottoscritto
procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi
ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di
valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti

ex art. 151 c.p.c.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria
integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei
controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai
sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente
notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c. Numerosi
Tribunali del Lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione *ex*
art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del
sito istituzione del MIUR.

Si produce copia dei seguenti documenti:

Domanda di mobilità e risposta, Reclamo e risposta, contratto a tempo
indeterminato, Dichiarazione Comm.to P.S. di Gela.

Gela, 26 giugno 2018

avv. Giuseppe S. Messina